



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 23 / 2015

Roma, 22 maggio 2015

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALLA REGIONE VENETO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Palazzo Balbi

VENEZIA

pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

ALLA REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI
SETTORE COORDINAMENTO LEGISLATIVO E PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE
Via Gabriele d'Annunzio, 1

GENOVA

pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

ALLA REGIONE TOSCANA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Piazza Duomo, 10

FIRENZE

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

ALLA REGIONE UMBRIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE DI GENERE
Palazzo Donini

PERUGIA

pec: regione.giunta@postacert.umbria.it

ALLA REGIONE MARCHE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE
Via Gentile da Fabriano, 9

ANCONA

pec: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

pec: gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE "UFFICIO ELETTORALE REGIONALE"

NAPOLI

pec: capo.gab@pec.regione.campania.it

mail: seg.presidente@regione.campania.it

pec: ufficio.elettorale@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Lungomare Nazario Sauro, 33

BARI

pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ
Via Trento, 69
pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015.

Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data.

Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, che si svolgeranno nella sola giornata di domenica 31 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si evidenziano alcuni adempimenti correlati all'organizzazione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Il funzionamento dei seggi, in caso di svolgimento contemporaneo di elezioni amministrative con quelle regionali, è disciplinato dall'art. 20, commi primo e secondo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Resta inteso che, per quanto riguarda le elezioni comunali nella Regione Sardegna e le elezioni regionali, le presenti istruzioni sono suscettibili di essere integrate o modificate dalle direttive impartite in via amministrativa dalle regioni medesime in base alle rispettive eventuali disposizioni normative in materia.

SOMMARIO

- a) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati.
- b) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
- c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri.
- d) Responsabilità dei componenti di seggio.
- e) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
- f) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.
- g) Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.
- h) Operazioni di scrutinio.
- i) Principio di salvaguardia della validità del voto.
- j) Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri alle elezioni comunali.
- k) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

a) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro venerdì 29 maggio al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima dell'inizio della votazione.

Per le elezioni comunali, le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi debbono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Per le elezioni regionali, invece, le designazioni dei rappresentanti delle liste (provinciali e regionali) possono essere effettuate, oltre che dai delegati di lista, anche da persone da questi ultimi autorizzate in forma autentica, cioè dai cosiddetti subdelegati (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

I presidenti di seggio, nell'esaminare la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

b) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione

Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento: ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge (rappresentanti di lista, componenti del seggio, militari, ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una o più delle consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una **sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960)**, oppure **un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 223 del 1967)**, in entrambi i casi, il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca **un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 299/2000**, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, che provvede ad inserirla nell'urna.

c) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri

Si richiamano i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (da ultimo, il provvedimento in data 6 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014), con i quali sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, **viene ritenuta illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto.**

d) Responsabilità dei componenti di seggio

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale, in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 del d.P.R. 570/1960.

e) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini (art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 49/2008, convertito dalla legge n. 96/2008)

Al fine di tutelare la segretezza e libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio di sezione è tenuto a invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'art. 46 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, dell'anzidetto principio di libertà e segretezza del voto stesso, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata senza inserirla nell'urna e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

f) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Si prega di voler sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, le sedi e le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

I sindaci vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si ritiene altresì doveroso che le SS.LL. sensibilizzino le Aziende sanitarie locali affinché, nei tre giorni che precedono le consultazioni, nonché nel giorno della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la fase di votazione, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore disabile ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;

b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando l'elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.

d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle Aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

g) Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l'esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un'eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

h) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 31 maggio 2015, dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

distintamente per ciascuna consultazione in svolgimento, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.

In caso di concomitante svolgimento di elezioni regionali e comunali, si darà precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali (e circoscrizionali, se previste) verrà rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione (art. 20, commi primo e secondo, della legge n. 108/68, come modificato dall'art. 1, comma 399, della legge n. 147/2013).

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni comunali, fissato entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 132/1993) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

Le notizie relative ai risultati degli scrutini, come quelle relative alle rilevazioni dei votanti, dovranno essere fornite a questo Ministero con tempestività e continuità, con le modalità operative illustrate in dettaglio nella circolare n. 18 del 28 aprile u.s. per le elezioni comunali (compreso l'eventuale ballottaggio) e, per quanto riguarda le elezioni regionali, nelle note n. 3492 (per la Regione Umbria), n. 3493 (per la Regione Liguria), n. 3518 (per la Regione Campania) tutte in data 28 aprile 2015 e n. 4001 del 30 aprile 2015 (per la Regione Veneto)

i) Principio di salvaguardia della validità del voto

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dal primo comma degli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del "favor voti", il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Nell'ottica della salvaguardia della validità del voto, nel caso di segno tracciato su più simboli, il voto deve essere attribuito alla lista su cui insiste la parte prevalente del segno. Analogamente, specie con riferimento ai comuni con più di 15.000 abitanti, il segno di voto che insiste prevalentemente sul rettangolo contenente il nominativo del candidato sindaco, anche se tocca parzialmente il simbolo di una lista (collegata o non collegata a tale candidato), deve considerarsi valido e attribuibile esclusivamente per il predetto candidato sindaco.

j) Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri alle elezioni comunali

Si riepilogano, ad ogni buon fine, le modalità di espressione dei voti di preferenza a favore di più candidati, nel rispetto dei principi che tutelano la rappresentanza di genere, per le elezioni comunali.

Ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, novellati dall'articolo 2 della legge 26 novembre 2012, n. 215, **nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché i candidati siano di genere diverso tra di loro, a pena di annullamento in sede di scrutinio della seconda preferenza.**

I presidenti di seggio vorranno fornire agli elettori ogni utile elemento informativo sulla possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza alle elezioni comunali con almeno 5.000 abitanti, purché per candidati di genere diverso.

k) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge n. 22/1998, n. 22 e d.P.R. n. 121/2000)

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html

* * *

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alla pubblicazione recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione predisposta per le elezioni comunali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

(pubblicazione n. 14), già presente sul sito istituzionale (www.interno.gov.it), e che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo.

E' stata altresì predisposta la pubblicazione recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni regionali (pubblicazione n. 7), in base alla normativa statale "cedevole", parimente presente sul medesimo sito istituzionale.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli ufficiali elettorali nonché, per il tramite dei sindaci, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati